

TI_GERICHTE 32.2001.9 vom 15. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2001.9

FR: TI_GERICHTE 32.2001.9 du 15 janvier 2001

IT: TI_GERICHTE 32.2001.9 del 15 gennaio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 26

bis cpv. 1 e 2 LAI). Il Consiglio federale ha affidato al Dipartimento dell'interno la competenza di promulgare delle prescrizioni sull'autorizzazione ad esercitare un'attività a carico dell'AI (art. 24 cpv. 1 OAI). In virtù di questa delega il Dipartimento ha emanato l'Ordinanza sul riconoscimento di scuole speciali nell'AI (ORSS; RS 821.232.41). L'art. 10 cpv. 1 ORSS conferisce all'UFAS la competenza di riconoscere le scuole speciali che danno insegnamento in modo continuato a 5 o più scolari aventi diritto ai sussidi previsti dall'art. 19 LAI. Mentre il Cantone, dove ha sede la scuola, è competente per il riconoscimento delle altre scuole speciali (art. 10 cpv. 2 ORSS). Né l'UAI, né il giudice hanno la competenza di pronunciarsi sul riconoscimento di una scuola privata o di avviare una procedura di riconoscimento (DTF 120 V 424 consid. 1a con riferimenti). 2.4. Oggetto del contendere è dunque il sussidio da parte dell'UAI dei corsi di scolarizzazione dell'Istituto _____, attualmente frequentato dalla ricorrente. Come riportato ai considerandi precedenti, oltre ai presupposti materiali per la concessione di una scolarizzazione speciale (art. 19 LAI, e 8 OAI ss), è necessario che la scuola sia riconosciuta come scuola speciale secondo la procedura prevista dall'ORSS. Da ricordare che in merito sono competenti sia l'UFAS (cfr. anche art. 11 ORSS) che il Cantone dove la scuola ha la sede (cfr. art. 12 ORSS). Nell'evenienza concreta, l'amministrazione ha quindi respinto la richiesta dell'assicurata poiché l'istituto in questione non è riconosciuta dal Cantone come scuola speciale. Interpellato dal TCA, l'UFAS con scritto 14 agosto 2001 ha confermato che: " (...) vous communiquons que _____ n'est pas reconnu en tant qu'école spéciale dans l'AI." (doc. _). Va del resto ricordato che in una sentenza non pubblicata del 7 gennaio 1998 in re S.F. questo Tribunale aveva confermato la decisione con cui l'UAI aveva negato i sussidi ex art. 19 LAI ad un'assicurata che frequentava l'Istituto _____, poiché sprovvisto del necessario riconoscimento (cfr. inc. _____). E' vero che la scelta dei genitori di _____ di iscriverla al predetto istituto è stata condivisa sia dal pediatra dr. _____ (" Credo che la scelta dei genitori (di optare per la menzionata struttura privata, ndr) sia stata giusta... cfr. lettera 22 maggio 2000 all'UAI in doc. _) che dallo psicologo curante dr. _____ ("Inoltre è stata riproposta l'idea dell'inadeguatezza per _____ della frequentazione di una scuola media pubblica, e che un inserimento all'Istituto _____ poteva essere una soluzione proponibile a condizione che ci sia un'adeguata preparazione a livello di informazione verso la nuova struttura [la docente di sostegno si è incaricata di provvedere ad un adeguato passaggio di informazioni.] cfr. lettera 23 novembre 2000 del dr. _____ in doc. _) come pure dall'allora Ispettore

scolastico prof. _____. Ma è altrettanto vero che tale istituto non è riconosciuto quale scuola speciale. Inoltre va rilevato che nella citata sentenza 7 gennaio 1998 il TCA aveva ravvisato che “ la ragazza presso quella scuola (l’Istituto _____, ndr) non è soggetta ad un insegnamento speciale (cfr. pag. 6). Fatto sta che ancora recentemente il TFA ha ribadito che il giudice, come pure l’UAI, non hanno alcuna competenza per quel che riguarda il riconoscimento di una scuola privata o l’avvio di una procedura di riconoscimento. In una sentenza del 23 febbraio 1999 (pubblicata in Pratique VSI 2000 pag. 205) l’Alto tribunale ha infatti confermato che un ufficio AI non ha la competenza di pronunciarsi sul riconoscimento di una scuola speciale o di avviare una procedura di riconoscimento nel caso in cui la scuola non fosse ancora stata riconosciuta; nemmeno il giudice, interpellato per un ricorso contro una decisione in materia di rifiuto di sussidi, ha questo potere. L’autorità di ricorso non può dunque intimare l’ufficio AI d’intervenire presso l’autorità cantonale competente, al fine d’ottenere una decisione sul riconoscimento di una scuola (cfr. anche Pratique VSI 2000 pag. 80). Solo il TFA ha la facoltà di giudicare in ultima istanza sui presupposti necessari per il riconoscimento di una scuola speciale (cfr. DTF 120 V 423, in casu la decisione contestata era del Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo e riguardava un istituto scolastico privato). Visto quanto sopra, nel caso in esame non è dato il requisito formale per un riconoscimento ex art. 26 bis LAI al fine di ottenere i sussidi previsti all’art. 19 LAI. Ne consegue che la decisione contestata è corretta e merita di essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.